

Il DM 31.3.2006, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede che i dati della carta del conducente debbano essere trasferiti in varie situazioni, tra le quali "immediatamente prima che il conducente lasci l'impresa di trasporto".

Fino a tale momento non vi è dubbio che il conducente sia alle dipendenze dell'impresa e debba quindi ottemperare a tutte le disposizioni legittime che gli vengono impartite, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari che possono consistere anche nella "multa" detraibile dallo stipendio che deve ancora percepire.

Sicuramente, in situazioni in cui il contrasto tra dipendente e azienda è molto forte, la minaccia della sanzione disciplinare non è un deterrente sufficiente.

In questi casi l'azienda può comunque ricostruire l'attività del conducente dimissionario scaricando i dati dai tachigrafi digitali dei veicoli condotti da questo.

Per scrupolo sarebbe opportuno effettuare anche le stampe del periodo intercorso dall'ultimo scarico.

Per questa operazione deve essere inserita nel tachigrafo la carta azienda, altrimenti sulle stampe non appare il nome del conducente, inoltre il numero della sua carta sarà incompleto.

Per potersi giustificare in seguito con l'autorità di controllo, sarebbe opportuno effettuare una comunicazione alla sede territoriale dell'INL (Ispettorato nazionale del lavoro) spiegando la situazione ed i provvedimenti adottati.